



Civile Ord. Sez. 6 Num. 23882 Anno 2016

Presidente: RAGONESI VITTORIO

Relatore: CRISTIANO MAGDA

Data pubblicazione: 23/11/2016

ORDINANZA

sul ricorso 30278-2014 proposto da:

MOBILIIFICIO FOGLIENSE s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore, elettivamente domiciliata in ROMA, alla via CONTE ROSSO 5, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE VITALE, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARCO BRUSCIOTTI ed EMANUELE ALUIGI, giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

FALLIMENTO del MOBILIIFICIO FOGLIENSE s.r.l. in liquidazione; FASEC s.r.l.; INDEBIT COMPANY s.p.a; DE FIORE s.r.l.; SCILM s.p.a; RETEGRITTI s.p.a.; MONTE PASCHI SIENA s.p.a.; STL GROUP; CESARI ALESSANDRO; PUBBLICO MINISTERO presso il TRIBUNALE di URBINO;

770
12



- intimati -

avverso la sentenza n. 852/2014 della Corte d'appello di Ancona, emessa il 22/10/2014 e depositata il 13/11/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/09/2016 dal consigliere relatore, d.ssa Magda Cristiano;
udito l'Avvocato Salvatore Vitale, per il ricorrente, che si riporta agli atti.

E' stata depositata la seguente relazione:

1) La Corte d'appello di Ancona, con sentenza del 13.11.014, ha respinto il reclamo proposto dalla s.r.l. Mobilificio Fogliense in liquidazione avverso la sentenza del Tribunale di Urbino dichiarativa del suo fallimento, emessa ai sensi dell'art. 180 u. comma 1. fall., a seguito dell'accoglimento delle opposizioni delle creditrici l'asec s.r.l., S'IL Group s.r.l. e Monte dei Paschi di Siena s.p.a. all'omologazione del concordato preventivo liquidatorio da essa proposto ed approvato a norma del 1° comma, 1° periodo, dell'art. 177 l. fall.

La corte del merito ha affermato che nel caso in cui sia proposta opposizione all'omologazione del concordato il tribunale può sindacare la fattibilità economica del piano (che va tenuta distinta dalla convenienza della proposta), anche se i creditori dissenzienti non raggiungono il 20% dei votanti; ha aggiunto, peraltro, che in realtà la pronuncia di inammissibilità del primo giudice si fondava sul rilievo della mancanza di causa concreta del concordato, atteso che, secondo quanto attendibilmente prospettato nella relazione del Commissario giudiziale, l'attivo realizzabile attraverso la liquidazione sarebbe risultato insufficiente a soddisfare non solo i creditori chirografari, ma persino i privilegiati.

Ha inoltre accertato che il fallimento era stato correttamente dichiarato in accoglimento dell'istanza avanzata da Fasec s.r.l. nella memoria di costituzione ex art. 180 l. fall.

La sentenza è stata impugnata dal Mobilificio Fogliense con ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

Il curatore del fallimento e la creditrice istante non hanno svolto attività difensiva.

2) Con il primo motivo la ricorrente sostiene che il fallimento sarebbe stato dichiarato in mancanza di istanze dei creditori, in quanto l'asec non aveva coltivato l'opposizione, che dunque doveva reputarsi abbandonata.

2.1) Col secondo e col terzo contesta che il tribunale, in sede di opposizione all'omologazione, abbia il potere di sindacare la fattibilità economica della proposta di concordato, che spetta unicamente ai creditori, e sostiene che nel caso, contrariamente a quanto ritenuto dalla corte del merito, la pronuncia di diniego dell'omologazione si fondava proprio su un giudizio di non fattibilità economica del piano, e non già sull'accertamento della sua non fattibilità giuridica.

3) Il primo motivo appare inammissibile, in quanto prospetta per la prima volta nella presente sede di legittimità una questione in fatto (se il comportamento processuale di l'asec potesse essere interpretato quale implicita rinuncia all'istanza di fallimento) che non risulta essere stata dedotta nel corso del giudizio di merito.

3.1) Il secondo ed il terzo motivo appaiono invece manifestamente fondati.

Come emerge dalla lettura della sentenza impugnata, il tribunale ha fondato il diniego di omologazione della proposta sul rilievo della maggiore attendibilità della stima operata dal Commissario giudiziale in ordine al valore dell'immobile offerto ai creditori e dell'attivo



realizzabile dalla sua liquidazione, rispetto a quella eseguita dall'attestatore: si tratta, all'evidenza, di una valutazione di merito, inerente alla fattibilità economica del concordato, e non già all'accertamento della sua mancanza di causa concreta, atteso che l'inefficienza della proposta a soddisfare sia pure in minima parte i creditori, che può giustificare il diniego di omologazione, deve emergere "*prima facie*", e non dopo la verifica della prognosi favorevole normalmente sottintesa all'approvazione del concordato da parte della maggioranza richiesta dall'art. 177 I comma l. fall. (Cass. n. 15345/014), né può essere affermata sulla scorta di un giudizio probabilistico e certamente opinabile, quale quello concernente l'effettivo valore di realizzo dei beni stimato dal Commissario giudiziale, solo perché il tribunale - pur non avendo mai posto in dubbio che il professionista attestatore abbia basato la propria diversa (e superiore) valutazione dei beni su documenti ed argomentazioni corrette, sufficienti a consentire l'espressione di un consenso informato dei creditori - reputa maggiormente persuasive le conclusioni raggiunte sul punto dall'organo della procedura.

Ciò premesso, contrariamente a quanto mostra di ritenere la sentenza impugnata, deve escludersi che la proposizione di opposizioni all'omologazione estenda il sindacato del giudice alla fattibilità economica del concordato. Come ampiamente chiarito dalla già citata Cass. n. 15345/014, la possibile estensione di tale sindacato è infatti limitata alla sola convenienza della proposta, da valutare nel confronto fra il soddisfacimento raggiungibile dai creditori col concordato e quello possibile attraverso le alternative concretamente praticabili, nonché in presenza delle ulteriori condizioni richieste dalla legge (contestazione del creditore appartenente ad una classe dissenziente ovvero, nell'ipotesi di mancata formazione delle classi, da creditori che



...
rappresentino almeno il 20% dei crediti ammessi al voto), nella specie neppure ricorrenti.

Si dovrebbe pertanto concludere per l'inammissibilità del primo motivo e per l'accoglimento degli altri due motivi, con decisione che potrebbe essere assunta in camera di consiglio, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.

La società ricorrente ha depositato memoria.

Il collegio ha esaminato gli atti, ha letto la relazione e ne condivide le conclusioni.

Va, in particolare, ribadita l'inammissibilità del primo motivo di censura: la ricorrente, in ossequio al principio di specificità del ricorso, avrebbe infatti dovuto richiamare sin dall'atto introduttivo (e non già, tardivamente, in memoria) il corrispondente motivo di reclamo e denunciare sul punto un vizio di omessa pronuncia della sentenza.

L'accoglimento del secondo e del terzo motivo di reclamo comporta la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio della causa alla Corte d'appello di Ancona, in diversa composizione, che liquiderà anche le spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il primo ed accoglie il secondo ed il terzo motivo del ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d'appello di Ancona, in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio di legittimità.

Roma, 26 settembre 2016.

Il Presidente

